

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Martedì, 20 aprile 1999**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

**N. 78/L**

**LEGGE 29 marzo 1999, n. 99.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.**

**LEGGE 29 marzo 1999, n. 100.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997.**



## S O M M A R I O

---

<b>LEGGE 29 marzo 1999, n. 99.</b> — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997</i>	Pag.	5
Accordo:		
Testo italiano	»	7
Testo inglese	»	26
Protocollo:		
Testo italiano	»	23
Testo inglese	»	36
Lavori preparatori	»	38
<b>LEGGE 29 marzo 1999, n. 100.</b> — <i>Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997</i>	»	39
Accordo:		
Testo italiano	»	40
Testo inglese	»	54
Protocollo:		
Testo italiano	»	51
Testo inglese	»	67
Lavori preparatori	»	71



---

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

---

LEGGE 29 marzo 1999, n. 99.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO



**ACCORDO**  
**TRA IL GOVERNO ITALIANO**  
**ED**  
**IL GOVERNO MACEDONE**  
**SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo Italiano ed il Governo Macedone (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue

**ARTICOLO 1**

**Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

- I. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le

leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta, così come dall'ambito legale.

Questo termine "investimento" non include richieste su transazioni di affari il cui scopo è l'acquisizione di beni o servizi o crediti, a meno che esso riguardi prestiti che, sulla base del loro fine e scopo, hanno una forma di partecipazione (simile ai prestiti per partecipazione).

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi; per quanto impiegabili per investimento, come ipoteche, diritti di pegno e promesse di garanzia;
- b) titoli azionari, obbligazionari, quote di partecipazione, nonché titoli in genere di Stato e di altro tipo;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato:
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o commissioni, compensi per assistenza tecnica, nonché qualsiasi altra forma di pagamento sia in denaro che in natura.
6. Per "territorio" si intende:
  - a) per la parte italiana: "l'area compresa entro i confini terrestri, così come lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine sulle quali lo Stato esercita, secondo le proprie leggi e regolamenti e secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione";

- b) per la parte macedone: "il suo territorio, lo spazio aereo, le acque interne ed i fondali su cui lo Stato esercita diritti di sovranità o di giurisdizione, al fine di esplorare, sfruttare, conservare ed utilizzare risorse naturali, secondo la propria giurisdizione interna od il diritto internazionale"
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.
9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

## ARTICOLO 2

### Promozione e Protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente nella effettuazione di investimenti sul proprio territorio.
2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1..

3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

### ARTICOLO 3

#### Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita.

1. Le due Parti Contraenti, all'interno del confine del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.
2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente

in causa si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di:
- una partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad una Unione Monetaria o ad Accordi Internazionali similari, istituendo tali unioni o altre forme di cooperazione internazionale delle quali ciascuna Parte Contraente è o può diventare membro;
  - ogni accordo internazionale od intesa riguardante, in tutto o in parte, l'obbligo di evitare la doppia imposizione o facilitazioni per gli scambi transfrontalieri.

#### ARTICOLO 4

##### Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

## ARTICOLO 5

### **Nazionalizzazione o esproprio**

Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a nazionalizzazione (di qui in poi denominata "espropriazione") sul territorio della Parte Contraente, eccetto che in caso di pubblico interesse. L'espropriazione verra' condotta a norma di legge.- sulla base di un criterio di non discriminazione e dietro adeguata compensazione che verra' corrisposta senza indebito ritardo. Tale compensazione corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente precedente all'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia diventata di dominio pubblico, includera' per quanto presto possa essere, gli interessi calcolati fino alla data del pagamento, verra' effettuata senza indebito ritardo e sara' liberamente trasferibile.

2. Nel caso in cui l'oggetto di nazionalizzazione o esproprio o simile sia una "joint-venture", l'investimento dell'investitore verra' valutato nella valuta nella quale fu effettuato.  
La compensazione sara' considerata giusta ed equa se verra' corrisposta nella valuta in cui l'investitore esterno abbia effettuato l'investimento, o in ogni altra valuta accettata dall'investitore.  
La compensazione verra' corrisposta senza indebito ritardo, entro un termine non piu' lungo di tre mesi dalla data in cui e' stato deciso il suo ammontare.  
La compensazione includera' gli interessi calcolati sulla base del tasso LIBOR nei sei mesi a partire dalla data della nazionalizzazione od esproprio fino alla data di effettuazione del pagamento.

3. L'investitore colpito dal provvedimento avrà diritto a norma delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione, ad una pronta revisione del suo caso da parte di un'Autorità giudiziaria od altra Autorità indipendente della medesima Parte Contraente ed alla valutazione del suo investimento secondo i principi stabiliti in questo Articolo.
4. Se l'investitore e l'organismo competente non possono raggiungere un accordo, l'ammontare della compensazione sarà determinato sulla base della procedura per il regolamento delle controversie, di cui all'Art. 9 del presente Accordo.  
La compensazione sarà liberamente trasferibile.
5. Nel caso in cui una Parte Contraente e l'investitore non possano raggiungere un accordo durante la nazionalizzazione o esproprio, la compensazione sarà basata sugli stessi parametri e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti relativi all'inizio dell'investimento. Il tasso di cambio applicato a tale compensazione sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente l'annuncio della nazionalizzazione od esproprio.
6. Se la proprietà espropriata, sia completamente che parzialmente, non serve alla finalità di pubblico interesse così come era stata anticipata, secondo la decisione sull'espropriazione fondata sulla legge, il proprietario espropriato od i suoi aventi causa hanno diritto al riacquisto della proprietà al valore di mercato.

## ARTICOLO 6

### **Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni**

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire all'estero, senza indebiti ritardi ed in ogni valuta convertibile:
  - a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
  - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
  - c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
  - d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  - e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Senza limitare le finalità dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti menzionati al paragrafo 1 di questo Articolo lo stesso trattamento favorevole che è concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso in cui questo sia più favorevole.

## ARTICOLO 7

### **Surroga**

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

## ARTICOLO 8

### **Modalità di trasferimento**

1. Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4, 6 e 7 verranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data del trasferimento, a condizione che questo abbia luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla data della richiesta.
2. Ogni trasferimento sarà effettuato dopo l'adempimento degli obblighi fiscali.  
Tali obblighi fiscali si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

## ARTICOLO 9

### **Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti**

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente, o nel quadro di un accordo di investimento, entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:
  - a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
  - b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale.
  - c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli

investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena ambedue le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

#### ARTICOLO 10

##### **Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alla disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
  
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti si accolleranno le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

## ARTICOLO 11

### Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dalla esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

## ARTICOLO 12

### Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
  
2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.  
Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con quanto sopra specificato e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avrà diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4.
  
3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

### **ARTICOLO 13**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti abbiano notificato l'una all'altra il completamento delle rispettive procedure costituzionali.

### **ARTICOLO 14**

#### **Applicazione dell'Accordo**

Il presente Accordo è altresì valido per gli investimenti che gli investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sulla base dei regolamenti dell'altra Parte Contraenti sul territorio di questa prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Esso non si applicherà alle controversie in essere prima della entrata in vigore del presente Accordo.

### **ARTICOLO 15**

#### **Durata e Scadenza**


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni, a meno che una Parte Contraente non lo denunci per iscritto un anno prima del suo scadere.
2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1 di questo Articolo, le disposizioni degli Articoli

da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori dieci anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a SKOPJE il 26 FEBBR. 1997 in due versioni originali, nelle lingue italiani, macedone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.  
In caso di ogni divergenza farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO ITALIANO



PER IL GOVERNO MACEDONE



## PROTOCOLLO

Le Parti Contraenti concordano altresì sulle seguenti clausole, che formano parte integrante dell'Accordo.

### **1. Con riferimento all'Articolo 1**

Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche a tutte le attività connesse con gli investimenti.

Queste comprendono in particolare, ma non esclusivamente: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo, inclusa la proprietà intellettuale; presa in prestito di fondi, acquisto, emissione e vendita di partecipazione azionarie ed altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.

### **2. Con riferimento all'Articolo 2**

a) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

b) Secondo le proprie leggi e disposizioni, ciascuna Parte Contraente regolerà, nel modo più favorevole possibile, le questioni relative all'entrata, soggiorno e movimento dei cittadini di una Parte Contraente, che intraprendano attività connesse agli investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie.

c) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le leggi vigenti e regolamenti di una Parte Contraente sara' permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello di loro scelta, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, secondo la legislazione della Parte Contraente ospitante.

**3. Con riferimento all'Articolo 3**

Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni altra forma di operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attivita' imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, godranno, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato per attivita' ed iniziative analoghe ai propri investitori o a quelli di Stati Terzi.

**4. Con riferimento all'Articolo 5**

Ogni misura presa in connessione con l'investimento che limiti le risorse finanziarie od altre iniziative che creino perdite rilevanti per lo stesso investimento, prese nel pubblico interesse, saranno trattate nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

**5. Con riferimento all'Articolo 9**

Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto secondo i criteri arbitrari della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL.) nonche' secondo le seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto di tre arbitri; se non sono cittadini di ciascuna Parte Contraente, dovranno essere cittadini di uno Stato avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La

designazione degli arbitri, se necessario e secondo le regole UNCITRAL, dovrà essere fatta dal Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sua capacità di autorità designata. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma, a meno che le due Parti Contraenti si siano accordate diversamente.

b) Nel depositare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà anche le disposizioni contenute in questo Accordo, così come i principi di diritto internazionale riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'applicazione del lodo arbitrale sul territorio di entrambe le Parti Contraenti avverranno sulla base dei rispettivi ordinamenti di legge, in conformità con le pertinenti Convenzioni Internazionali di cui entrambe le Parti sono membre.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Skopje il 26 febbraio '97 in due versioni originali, nelle lingue italiana, macedone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza il testo inglese prevale.


PER IL GOVERNO ITALIANO



On. Piero Fassino

Sottosegretario per gli Affari Esteri

PER IL GOVERNO MACEDONE



Dr. Ljubomir Frckovski

Ministro degli Affari Esteri

**AGREEMENT**  
**BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND THE**  
**MACEDONIAN GOVERNMENT**  
**ON THE MUTUAL PROMOTION AND PROTECTION OF**  
**INVESTMENTS**

The Italian Government and the Macedonian Government (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows;

**Article 1 - Definitions**

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.

This term "investment" doesn't include claims under business transactions whose object is acquiring goods or services or credits, unless it concerns loans which, according to their aim and scope, have a form of participation (similar to loans for participation).

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested, such as mortgages, liens and pledges;

- b) shares, bonds, share capital, as well as the government and other kinds of securities in general;
- c) claims to money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyright, -commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights; Know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic rights accruing by law or by contract and any license and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
- f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries and affiliates and branch offices controlled in anyway by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognized by it.
5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or commissions, compensations for technical services, as well as any other form of payment either in money or in kind.
6. The term "territory" means:
  - a) for the Italian side: " the area encompassed by land boundaries, as well as air space and the sea, marine and submarine zones over which exercises, in accordance with its national laws and regulations and international law, sovereign rights or jurisdiction"
  - b) .for the Macedonian side: "its land, air space, inland lake water and bottom over which it has jurisdiction or sovereign rights for the purpose of exploring, exploiting, conserving and managing natural resources, pursuant to internal jurisdiction and international law";

7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its agencies or instrumentalities) and an Investor of the other Party concerning an investment.
8. "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.
9. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party.

#### **Article 2- Promotion and Protection of Investment**

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory.
2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.
3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

#### **Article 3 - National Treatment and the Most favoured Nation Clause**

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.
2. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more

favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other parties will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article shall not be construed as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege which the former Contracting Party may grant to the investors of third States on the basis of:

- (1) membership in economic union, customs union, free trade zone, monetary union or similar international agreement establishing such unions or other forms of international cooperation to which either of the Contracting Parties is or may become a party, or
- (2) any international agreement or arrangement relating wholly or partially to avoidance of double taxation or facilitation of local border trade.

#### Article 4 - Compensation for Damages or Losses

i. Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages. Irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than that of investors of Third States.

#### Article 5 - Nationalization of Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the Contracting Party, except in the public interest. The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis, against adequate compensation which shall be effected without undue delay. Such compensation shall correspond to the market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or before the impending expropriation became of public knowledge, whichever is earlier, shall include interest calculated until the date of payment, shall be made without undue delay and be freely transferable.

2. In case that the subject of nationalization or expropriation or similar is a joint venture, the investment of the investor shall be evaluated in the currency it was invested.

Compensation shall be considered just and fair if it is paid in the currency in which a foreign investor realized the investment, or in any other currency accepted by the investor.

Compensation shall be made without undue delay, within the term not longer than 3 months from the date decision was made about its value.

Compensation shall include interest calculated on the six-months LIBOR basis, from the date of nationalization or expropriation till the date of payment effected.

3. The investor affected shall have a right, under the laws and regulations of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review of his or its case by a judicial or other independent authority of that Contracting Party and to the evaluation of his or its investments in accordance with the principles set out in this Article.

4. If the investor and the competent body cannot reach an agreement, the amount of compensation shall be determined according to procedure for settlement of disputes according to Article 9 of the Agreement.

Compensation shall be freely transferable.

5. In case that a Contracting Party and the investor cannot reach an agreement during nationalization or expropriation, compensation shall be based on the same parameters and exchange rates taken into consideration in the documents for starting with the investment. Exchange rate applied to such compensation shall be the rate prevailing on the date immediately before the announcement of nationalization or expropriation.

6. If the expropriated property, either completely or partially, does not serve the anticipated purpose in public interest, according to decision on expropriation based on law, the expropriated owner and his or its assignee are entitled to buy back that property at the market value.

#### **Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income**

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:
- a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

- b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
  - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
  - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;
  - e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

#### **Article 7 - Subrogation**

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

#### **Article 8 - Transfer procedures**

1. All the transfers, referred to in Articles 4, 6 and 7, shall be made in a convertible currency at the official exchange rate of the day of transfer, provided that the transfer takes place during the five working days after the date of application.
2. Any transfer shall be effected after all fiscal obligations have been met.

These fiscal obligations are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

**Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties**

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes, relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.
2. In case the Investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled amicably, or in the framework of an investment agreement, within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
  - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
  - b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); and the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.
  - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.
4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal of the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

**Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties**

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.
4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

#### Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

#### Article 12 - Application of other provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.
2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorizations or agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the Investor suffers a damage as a consequence thereof, the Investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing directly or indirectly the investment, the same treatment will apply upon request of the investor that was applicable to it at the moment when the investment had been carried out.

#### **Article 13 - Entry into Force**

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

#### **Article 14 - Application of the Agreement**

This Agreement is also valid for investments that investors of one Contracting Party have done in accordance with the regulations of the other Contracting Party in its territory before the entering into force of this Agreement. It will not be applied to disputes that happened before the entering into force of the present Agreement.

#### **Article 15 - Duration and Expiry**


1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of 10 years thereafter, save if one of the Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.
2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 12 shall remain effective for a further ten years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.


DONE IN SKOPJE, this 26 the day of FEBRUARY, one thousand nine hundred and ninety SEVEN, in two originals, in Italian, Macedonian and English languages, each text being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN  
GOVERNMENT



FOR THE MACEDONIAN  
GOVERNMENT



---

**PROTOCOL**

The Contracting Parties, also agreed to the following clauses, which form an integral part of the Agreement.

**1. With reference to Article 1:**

Provisions of this Agreement will be applied also to all activities in connection with investments.

These activities comprise particularly, but not exclusively: organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for conduct of business; acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds, including intellectual property; borrowing of funds; purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and purchase of foreign exchange for imports.

**2. With reference to Article 2:**

- a) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and for enforcing rights with respect to investments and with investment agreements.
- b) In accordance with its own laws and provisions, each Contracting Party, as favourable as possible will regulate questions concerning entrance, stay and movement of nationals of one Contracting Party, undertaking activities in connection with the investments in the territory of the other Contracting Party and members of their families.
- c) Legal entities, constituted in accordance with the applicable laws and regulations of one Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislature of the host Contracting Party.

**3. With reference to Article 3:**

All activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuel and means for production, as well as other kind of operations related to the stated activities or with investment activities under this Agreement, on the territory of each Contracting Party, shall be accorded no less favourable treatment than that accorded to similar activities and initiatives taken by own investors or investors of Third countries.

**4. With reference to Article 5:**

Any measure undertaken with respect to the investment limiting the financial resources or other means creating remarkable loss to the same investment, undertaken in public interest, will be treated as one of the measures stated in paragraph 1 of the Article 5.

**5. With reference to Article 9:**

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as well as in accordance with the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of the state having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of the arbitrators, when necessary, pursuant to the UNCITRAL Rules, shall be done by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as appoint authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two Contracting Parties have agreed otherwise.

- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply also provisions contained in this Agreement, as well as the principles of the international law recognized by both Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of both Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international conventions they are parties to.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized there to by their respective Governments, have signed the present protocol.

DONE IN .....Skopje....., this.....26..... the day of february....., one thousand nine hundred and ninetyseven in two originals, in Italian, Macedonian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

**FOR THE ITALIAN**

GOVERNMENT  


On. Piero Fassino

State Undersecretary for Foreign Affairs

**FOR THE MACEDONIAN**

GOVERNMENT  


Dr. Ljubomir Frckovski

Minister of Foreign Affairs

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4118):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 9 settembre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 12 novembre 1998.

Esaminato in aula il 15 gennaio 1999 e approvato il 19 gennaio 1999.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3752):

Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione il 10 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 2 marzo 1999 (atto n. 3752/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.

**99G0161**

LEGGE 29 marzo 1999, n. 100.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1999

### SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

**ACCORDO**  
**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA**  
**SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi, ed ai regolamenti di quest'ultima ed includerà in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà e diritti "in rem", quali pigni, vincoli ed ipoteche;
- b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato;
- c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti, nonché utili reinvestiti ed utili da capitali;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata sul territorio di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi, avente la sede principale nel territorio di quest'ultima Parte Contraente, o controllata direttamente o indirettamente da cittadini di una Parte Contraente o da persone giuridiche aventi la loro sede principale nel territorio di una Parte Contraente e costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di questa Parte Contraente.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, e in particolare, ma non esclusivamente, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le "zone marittime" Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, nonché diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

8. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima Parte Contraente.

#### ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello concesso ai sensi dell'Articolo 3.1, in conformità alla legislazione di quest'ultima.

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà ch  la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonch  le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le societ  e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente si adoperer  al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere il

rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

### ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.
2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano più favorevoli, prevalere sul presente Accordo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

### ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per detti danni o perdite dalla Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

## ARTICOLO 5 - Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, "de jure" o "de facto", ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovrà comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del pagamento, dovrà essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entità del risarcimento, quest'ultimo dovrà basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento.

3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una società formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni.

Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori georgiani ed italiani, la valutazione della quota azionaria dell'investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore originario, a cui verranno sommati gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.

4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio, avrà diritto ad una immediata revisione da parte

delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

5. Il risarcimento verrà considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia o resti convertibile, o altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione.

7. Qualora, dopo la privazione della proprietà determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

#### ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi valuta convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente:

- a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento;
- b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili;
- c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi

valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi.

3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia più favorevole.

#### ARTICOLO 7 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.

#### ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente sul mercato applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta, ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al su menzionato paragrafo.

2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

**ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di investimento**

1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;

(b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato;

(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento", per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finchè la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite i canali diplomatici.
  2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
  3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovrà fungere da Presidente. Il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
  4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovrà esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.
  5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.
- Sarà il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

#### ARTICOLO 11 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Ogniqualevolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrà applicare il trattamento più favorevole.
3. Ogniqualevolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verrà intaccata.

#### ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

#### ARTICOLO 13 - Emendamenti

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali per la loro entrata in vigore.

ARTICOLO 14 - Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 12 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.


2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 15-maggio 1997, in due originali, nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO  
DELLA GEORGIA



## PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia sulla Promozione e Reciproca Protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo.

1. Attività connesse agli investimenti

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì a tutte le attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, ma non esclusivamente: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la cessione di azioni di partecipazione e di altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.

b) Nessuna delle due Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'avvio, l'espansione o la continuazione degli investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichino che le merci debbano essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di

lavoro adeguate per l'espletamento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nella maniera più favorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed al movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente impegnati in attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una Parte Contraente, che siano di proprietà di o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

### 3. Con riferimento all'art. 3

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e relative ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

### 4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse o altri beni dall'investimento o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sarà considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

### 5. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 15 maggio 1997 in due originali, nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.


PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO

DELLA GEORGIA



## AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT  
OF GEORGIA ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF  
INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of Georgia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both States,

have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" means any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property as well as any other property rights and rights "in rem" such as pledges, liens and mortgages;
- b) shares, debentures, equity holdings or any other form of participation in a company and any other instruments of credit, as well as Government securities;
- c) claims to money or any performance having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and concession granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
- f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" means any natural or legal person of a Contracting Party investing, directly or through its own subsidiaries, in the territory of the other Contracting Party.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, means any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, means any entity constituted or otherwise duly organized on the territory of one Contracting Party under the law of that Contracting Party, having its head office in the territory of that Contracting Party, or controlled directly or indirectly by the nationals of one Contracting Party, or by legal persons having their head office in the territory of one Contracting Party and constituted or otherwise duly organized in accordance with the legislation of that Contracting Party.
5. The term "income" means all amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and any other form of payments.
6. The term "territory" means, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones" The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.
7. "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.
8. "Right of access" means the right of the investor of a Contracting Party to be admitted to carry out investments in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the laws and regulations of the latter Contracting Party.

#### Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory according to their laws and regulations.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the legislation of the latter Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.
3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the legal persons, in particular but not exclusively, companies and enterprises, in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory favourable economic and legal conditions in order to permit the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investment.

#### Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own investors or investors of Third States
2. If international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than the one provided for by the present Agreement, such rules will, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of its membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements stipulated in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

#### Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Investors of one Contracting Party whose investments have sustained losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, shall be entitled to adequate compensation, by the Contracting Party in which the investment has been effected, in respect of such losses or damages, whether or not such losses or damages have been caused by governmental forces. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than the one accorded to investors of Third States.

#### Article 5 - Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be, "de jure" or "de facto", expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and national interest.

The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and in exchange of the payment of prompt, adequate and effective compensation.

Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation to the date of payment, shall be made without delay and in any case within three months, shall be effectively realizable and shall be freely transferable in convertible currency.

2. In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor concerning the amount of the compensation, the latter shall be based on the same reference parameters taken into account in the documents for the constitution of the investment.
3. The provisions of this Article shall also apply when a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory and of which investors of the other Contracting Party own shares.

In case that the object of expropriation is a legal person jointly created by Italian and Georgian investors, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

4. An investor of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been affected by expropriation shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.
5. Compensation will be considered as actual if it has had been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in so far as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.
6. The provisions of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.
7. If, after the dispossession, as a consequence of expropriation, the assets concerned have not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income related to an Investment

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer abroad amounts related to investments, without undue delay, in any convertible currency. Such transfers shall include in particular though not exclusively:
  - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase an investment;

- b) net income, dividends, royalties, fees, interests and other profits;
  - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
  - d) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Each of the Contracting Parties shall grant the investors of the other Contracting Party the conditions for transferring abroad, without undue delay, in any convertible currency, funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests.
3. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

#### Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or its Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall

recognize the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party or its Institution thereof.

#### Article 8 - Transfer Procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under paragraph 1 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of one of the measures referred to in the above mentioned paragraph.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

#### Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.
2. In case the investor and one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:

- a) - the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
  - b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the said arbitration.
  - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.
4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

#### Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.
4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Tribunal and of its representatives at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.  
The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

#### Article 11 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general

international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or a specific contract or investment authorisations or an investment agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.
3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modification of protection conditions extended to investments should take place in the legislation of the Contracting Party on whose territory the investment has been carried out, the protection granted under previous legislation will not be affected.

#### Article 12 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the receiving date of the second notification by which the two Contracting Parties notify each other that their respective ratification procedures concerning the entry into force of this Agreement have been completed.

#### Article 13 - Amendments

Amendments to the provisions of this Agreement may be agreed upon by the Contracting Parties. Such amendments shall become effective as from the date in which the Contracting Parties have notified each other that all respective ratification procedures for their entry into force have been completed.

Article 14 - Duration and Termination

1. This Agreement shall remain effective for a period of ten years from the date of the notification under Article 12 and shall remain in force for a further period of five years thereafter, unless one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its termination date.
2. In case of investments effected prior to the termination dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome on May, 15<sup>th</sup>, 1997, in two originals, in Italian, in Georgian and in English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT  
OF GEORGIA



## PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Georgia on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

### 1. Activities connected with investments

The provisions of this Agreement shall also apply to all the activities connected with an investment.

These activities shall include in particular, but not exclusively:

the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

### 2. With reference to Article 2

- a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.
- b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

- c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.
- d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.
- e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.
- f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

### 3. With reference to Article 3

All the activities related to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and linked to investment activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

#### 4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or causes substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 1 of Article 5.

#### 5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

- a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

- b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.


The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

Done at Rome, on *May, 15th, 1997*, in two originals, in Italian, in Georgian and in English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT  
OF GEORGIA



## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4181):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 settembre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 10 novembre 1998.

Esaminato in aula il 15 gennaio 1999 e approvato il 19 gennaio 1999.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3751):

Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione il 10 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n. 3751/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.

**99G0162**

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---



\* 4 1 1 2 0 0 0 9 1 0 9 9 \*

L. 7.500